

## “STAY EXPORT” – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero

### AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

#### ART. 1 – FINALITA’

Nell’ambito del **Progetto “Stay Export”**, finanziato da Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2020 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del **Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia)**, la **Camera di Commercio del Molise**, con il supporto della propria Azienda Speciale S.E.R.M., avvia un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le **imprese potenziali, occasionali e abituali esportatrici** a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati in:

- **informazioni aggiornate** sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior interscambio commerciale con l’Italia;
- percorsi formativi/informativi fruibili on-line attraverso **webinar tematici**;
- **attività di affiancamento personalizzato** a distanza (**web-mentoring**). A queste si potranno aggiungere ulteriori interventi di **orientamento e assistenza specialistica**, a carattere individuale, sempre a distanza.

Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle **Camere di Commercio Italiane all’Estero**, che attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere.

#### ART. 2 – DESTINATARI

1. Sono ammesse a partecipare le imprese aventi i seguenti requisiti<sup>1</sup>:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
- b) abbiano sede legale o sede secondaria o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Molise;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 3-quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- c) siano iscritte al Registro delle Imprese e attive, ossia in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per il triennio 2018-2019-2020. La regolarità del pagamento del diritto annuale camerale va verificata contattando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio del Molise (tel. 0874/471511, e-mail: [diritto.annuale@molise.camcom.it](mailto:diritto.annuale@molise.camcom.it)). Eventuali irregolarità dovranno essere sanate prima della presentazione della domanda;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto agli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio del Molise ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>3</sup>;
- h) rientrino in una delle seguenti categorie:
- “potenziali esportatrici”: imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato ma presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all'estero;
  - “occasionalmente esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo anno, e/o quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per meno del 20% del fatturato;
  - “abituale esportatrici” ”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due anni, e/o quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per oltre il 20% del fatturato;
- i) operino in uno dei seguenti settori:

---

<sup>3</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- Agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.)
- Meccanica, componentistica e automazione industriale
- Sistema moda
- Arredo, design e sistema casa
- Componenti elettrici ed elettronici
- Gomma e plastica
- Sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.)
- Chimica e cosmetica
- ICT e high-tech
- Automotive e altri mezzi di trasporto
- Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.)
- Ambiente ed energia

2. Per dimostrare di possedere i requisiti i) ed j) e poter aderire così all'iniziativa, è necessario profilarsi sul sito web <https://www.sostegnoexport.it>, compilando un breve questionario cui si accede entrando nel box: "Sei un'impresa interessata ad operare all'estero? Accedi e compila il questionario", e inserendo la password: **progettosei**. Il completamento dell'attività di profilazione sarà considerata quale **condizione vincolante per la valutazione dell'ammissibilità delle imprese candidate**.

**Le imprese aderenti al "Progetto SEI – Sostegno all'Export dell'Italia" (I e II annualità) e interessate ad aderire anche all'iniziativa "Stay Export", essendo già profilate sulla piattaforma <https://www.sostegnoexport.it>, non devono effettuare alcuna nuova profilazione.**

### ART.3 ADESIONE

1. Le imprese che vogliono partecipare al presente programma dovranno:
  - **inviare la Scheda di adesione**, firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa digitalmente oppure calligraficamente (e, in tale ultimo caso, allegare copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante), esclusivamente alla PEC: [cciaa.molise@legalmail.it](mailto:cciaa.molise@legalmail.it) e per conoscenza all'indirizzo e-mail: [serm@molise.camcom.it](mailto:serm@molise.camcom.it) indicando nell'oggetto "**PROGETTO STAY EXPORT – Adesione**";
  - **profilarsi** sul sito web <https://www.sostegnoexport.it>, fatta salva l'eccezione riguardante le imprese aderenti al Progetto SEI – Sostegno all'Export dell'Italia (I e II annualità), come specificato nel precedente art. 2, comma 2.
2. **Le Schede di adesione dovranno pervenire a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise.**

**La valutazione della ammissibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del presente Avviso sarà effettuata in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione e per le sole schede che perverranno entro e non oltre il 30/11/2020.**

3. La Camera di Commercio del Molise si riserva la facoltà di richiedere all'impresa eventuali integrazioni della domanda.

#### ART. 4 – ATTIVITA' PREVISTE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le attività progettuali saranno, nel dettaglio, articolate in due fasi:

**FASE 1 - Schede informative** aggiornate sui Paesi a maggior interscambio commerciale con l'Italia (fornite dalla Camera di Commercio) e una serie di seminari formativi/informativi fruibili on-line (**webinar**) dedicati alle imprese italiane che vogliono affrontare il mercato straniero.

A questa prima fase potranno accedere tutte le imprese valutate ammissibili ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 2.

**FASE 2** - A seguito della partecipazione a un webinar organizzato da una Camera di Commercio Italiana all'Estero (CCIE), le imprese potranno concorrere a un servizio di orientamento individuale a distanza (**web-mentoring**)<sup>4</sup>, per rispondere a esigenze di approfondimento, della durata orientativa di 90 minuti (in una sola seduta o più).

A questo servizio potrà accedere un numero massimo di circa 10 imprese, a livello nazionale, per ciascun webinar (sulla base del Paese prescelto), selezionate sulla base dell'ordine di invio della domanda di iscrizione al webinar.

Per un numero più ristretto di Paesi,<sup>5</sup> successivamente al web-mentoring le imprese riceveranno un ulteriore **servizio di assistenza specialistica**, a carattere individuale, per aiutarle a muovere i primi passi in maniera corretta sullo specifico mercato estero (consulenza fiscale, legale, finanziaria, scientifica e tecnologica, etc.).

2. Ciascuna impresa potrà seguire più di un webinar ma potrà essere destinataria di un solo servizio di web-mentoring.

---

4 Tale servizio sarà reso disponibile, per le imprese selezionate sulla base dell'ordine di invio della domanda di iscrizione al webinar, dalle Camere di Commercio Italiane all'Estero operanti in **Australia** (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth), **Belgio** (Bruxelles), **Brasile** (Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Florianopolis), **Canada** (Montreal, Toronto, Vancouver), **Cina** (Pechino, Hong Kong), **Corea** (Seoul), **Danimarca** (Copenaghen), **Francia** (Marsiglia, Nizza, Lione), **Germania** (Francoforte e Monaco), **Giappone** (Tokyo), **Grecia** (Salonicco, Atene), **India** (Mumbai), **Israele** (Tel Aviv), **Lussemburgo** (Lussemburgo), **Messico** (Città del Messico), **Olanda** (Amsterdam), **Polonia** (Varsavia), **Portogallo** (Lisbona), **Regno Unito** (Londra), **Repubblica Ceca** (Praga), **Romania** (Bucarest), **Russia** (Mosca), **Slovacchia** (Bratislava), **Spagna** (Madrid, Barcellona), **Stati Uniti** (Chicago, New York, Houston, Los Angeles, Miami), **Svezia** (Stoccolma), **Svizzera** (Zurigo), **Turchia** (Istanbul, Izmir), **Ungheria** (Budapest).

5 Il servizio di assistenza specialistica a carattere individuale sarà reso disponibile, per le imprese che hanno già completato la fase di web-mentoring, dalle Camere di Commercio Italiane all'Estero operanti in **Belgio** (Bruxelles), **Cina** (Pechino, Hong Kong), **Francia** (Marsiglia, Nizza, Lione), **Germania** (Francoforte e Monaco), **Giappone** (Tokyo), **Lussemburgo** (Lussemburgo), **Olanda** (Amsterdam), **Polonia** (Varsavia), **Regno Unito** (Londra), **Repubblica Ceca** (Praga), **Romania** (Bucarest), **Russia** (Mosca), **Spagna** (Madrid, Barcellona), **Stati Uniti** (Chicago, New York, Houston, Los Angeles, Miami), **Svizzera** (Zurigo), **Turchia** (Istanbul, Izmir).

3. Le imprese aderenti riceveranno apposite comunicazioni contenenti l'ammissione all'iniziativa e la conferma della partecipazione ai webinar. Le date orientativamente previste per i webinar vanno da **ottobre 2020 a dicembre 2020**.

4. Le imprese ammesse alla seconda fase del progetto (pacchetto composto da web-mentoring e, per alcuni Paesi, assistenza specialistica) riceveranno apposita comunicazione. A tali imprese verrà altresì comunicato l'importo dell'**aiuto de minimis** concesso, che sarà comunque non superiore a Euro 2.600,00 (per qualsiasi Paese per il quale si riceverà il servizio), erogati in forma di servizio il cui costo sarà sostenuto da Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio) e di cui ciascuna impresa ammessa all'aiuto beneficerà senza dover corrispondere il relativo controvalore economico.

5. Le imprese ammesse dovranno avvertire dell'eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare alle iniziative programmate per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione, entro i 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse.

#### ART. 5 - REGIME COMUNITARIO

1. Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizi composto da **web-mentoring** e, per alcuni Paesi, da **orientamento specialistico** sono concessi, in regime **de minimis**, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"<sup>6</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo aiuto, pertanto, potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

3. Se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

---

6 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso Manifestazione di Interesse si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nella presente Manifestazione può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo riferito al presente Avviso Manifestazione di Interesse è assegnato al Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise, Dr. Antonio Russo. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della Scheda di adesione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Antonio Russo**

**Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.**

La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Allegati:

- Scheda di adesione
- Informativa Privacy
- Elenco webinar aggiornato al 28/09/2020